

**LE PRIME CORREZIONI ALLA “RIFORMA CARTABIA”:
IL D. LGS. 31/2024 TRA INTERVENTI DI “MICROCHIRURGIA” E
ALCUNE MODIFICHE DI PIÙ AMPIO RESPIRO**

di Lorenzo Agostino

*(Assegnista di ricerca in Diritto processuale penale,
Università di Pisa)*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Le novità in tema di procedibilità a querela. – 3. La riduzione del raggio applicativo del meccanismo estintivo delle contravvenzioni alimentari. – 4. Le modifiche in materia di atti: digitalizzazione del procedimento e notifiche. – 5. I ritocchi al processo in assenza. – 6. Le indagini preliminari: il differimento della *discovery* e le procedure “anti-stasi”. – 7. L’estensione del parametro della “ragionevole previsione di condanna” al rito dinanzi al giudice di pace. – 8. Gli aggiustamenti concernenti il giudizio abbreviato e il procedimento per decreto. – 9. I difetti di coordinamento della disciplina relativa all’udienza predibattimentale. – 10. Gli interventi sulla giustizia riparativa. – 11. Un’inedita disposizione transitoria nel contesto delle impugnazioni.

1. Nell’ambito di «una riforma ampia, organica e di sistema»¹ come quella che, poco più di un anno fa, ha interessato la giustizia penale a seguito dell’emanazione del d. lgs. 10.10.2022 n. 150, è parsa del tutto appropriata la previsione, contemplata dall’art. 1 co. 4 l. 27.09.2021 n. 134, atta a consentire al Governo di agire, nei due anni successivi alla entrata in vigore, sull’articolato risultante dall’attuazione della delega legislativa².

In virtù di tale clausola, è stato adottato il d. lgs. 19.3.2024 n. 31 «recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»³.

¹ Così la *Relazione illustrativa al decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante delega al governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*, 7.

² Una siffatta facoltà concessa all’Esecutivo è stata ritenuta funzionale a consentire di correggere il tiro in conseguenza di un attento monitoraggio «degli effetti concreti» delle molteplici modifiche «nella prassi» (in questi termini M. Gialuz, *La giustizia penale come servizio pubblico: completare la “riforma Cartabia”*, in *DPP* 2023, 360), un monitoraggio peraltro favorito dall’istituzione, ad opera dell’art. 2 co. 16 l. 134/2021, di un apposito Comitato tecnico-scientifico.

³ Per un commento all’atto del Governo n. 102 sottoposto a parere parlamentare (reperibile all’indirizzo <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1399236.pdf>), recante «[s]chema di decreto legislativo

Composto da undici articoli, il provvedimento, nell'interessare tanto la materia penale sostanziale, quanto quella processuale, si segnala principalmente per l'intento di rimediare a talune sviste contenute nell'intervento normativo precedente e per la volontà di ovviare ad alcuni difetti di coordinamento ancora in piedi⁴. Nondimeno, figurano modifiche anche piuttosto incisive (e dense di risvolti problematici), come quelle che attengono alla fase terminativa delle indagini preliminari⁵.

2. Prendendo le mosse dalle novità di natura penale sostanziale, il d. lgs. 31/2024 opera sul regime di procedibilità di due delitti, vale a dire quelli di lesione personale commesso nei confronti di esercenti professioni sanitarie e di danneggiamento⁶.

Quanto al primo, la modifica è funzionale a chiarire che – a differenza di quanto stabilito dal d. lgs. 150/2022 in termini di regola generale⁷ – il pubblico ministero deve provvedere *ex officio* per le lesioni semplici (quelle, cioè, dalle quali deriva una malattia di durata non superiore a quaranta giorni) cagionate al sanitario. E ciò anche a seguito della riformulazione – posta in essere dal d.l. 30.3.2023 n. 34⁸ – della disposizione che le disciplina, ossia l'art. 583-*quater* co. 2 Cp.

In particolare, nel rivisitare quest'ultima disposizione, che anteriormente concerneva soltanto le lesioni gravi o gravissime perpetrate ai danni del sanitario, il citato decreto-legge ha inserito un'ipotesi (apparentemente) autonoma di lesioni lievi, sottraendola dal campo di applicazione dell'aggravante comune di cui all'art. 61 n. 11-

recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», poi sfociato nel decreto legislativo in questione, v. M. Gialuz, *Osservazioni sui correttivi alla riforma Cartabia tra rettifiche condivisibili, qualche occasione perduta e alcune sbavature*, in www.sistemapenale.it, 29.1.2024.

⁴ Per una ricognizione delle materie interessate e delle modifiche apportate dal d. lgs. 31/2024, v. G. Spangher, *Il correttivo alla riforma Cartabia apre la "partita" delle garanzie*, in *GD* 2024, n. 13, 8.

⁵ Nell'analisi del d. lgs. n. 31/2024, non saranno presi in considerazione gli interventi in materia di sanzioni sostitutive e di responsabilità amministrativa degli enti, rispetto ai quali si rinvia agli specifici commenti pubblicati in questa Rivista.

⁶ Per un primo commento a tali modifiche v. M. Gambardella, *Gli interventi correttivi e integrativi alla riforma Cartabia (d. lgs. n. 150/2022) nel codice penale e in materia di responsabilità da reato degli enti*, in penaledp.it, 29.1.2024, nonché A. Natalini, *Le lesioni personali ai sanitari sono procedibili d'ufficio*, in *GD* 2024, n. 13, 56.

⁷ Sull'ampliamento della procedibilità a querela alle lesioni lievi operato dalla riforma Cartabia v., tra gli altri, D. Brunelli, *Giustizia deflattiva e procedibilità a querela nella legge Cartabia*, in *RIDPP* 2023, 525; G. Dodaro, *Le modifiche alla disciplina della querela*, in *DPP* 2023, 63; G.L. Gatta, *L'estensione del regime di procedibilità a querela nella riforma Cartabia e la disciplina transitoria dopo la l. n. 199/2022*, in www.sistemapenale.it, 2023, n. 1, 35; B. Pattera, *Le modifiche al regime di procedibilità nella riforma Cartabia*, in www.la legislazione penale.eu, 3.2.2023; T. Travaglia Cicirello, *L'ampliamento della procedibilità a querela tra deflazione e garanzie*, in *GI* 2023, 968;

⁸ Sulle novità introdotte dal decreto-legge, poi convertito con modificazioni dalla l. 26.5.2023 n. 56, al reato di cui si va discutendo, v. B. Fragasso, *Il d.l. n. 34/2023 inasprisce le pene per le lesioni ai danni del personale sanitario (art. 583-*quater*, co. 2, c.p.): circostanza aggravante o figura autonoma di reato?*, in *SP* 2023, n. 4, 51.

octies Cp⁹. Ed è proprio a tale aggravante che il secondo comma dell'art. 582 Cp rimandava onde assicurare la procedibilità d'ufficio per le lesioni lievi dirette a questa categoria di soggetti, un rinvio – questo – divenuto superfluo all'indomani dell'emanazione del d.l. 34/2023. Di qui l'espunzione, da parte del d. lgs. 31/2024, di tale riferimento all'interno dell'art. 582 co. 2 Cp.

Se una tale eliminazione è da considerarsi del tutto condivisibile, a conclusioni diverse deve giungersi con riferimento all'introduzione, nella trama dell'art. 582 co. 2 Cp, di un richiamo, per l'appunto, all'art. «583-*quater*, secondo comma, primo periodo», richiamo che, nella prospettiva dei *conditores*, oltre a essere funzionale a precisare la procedibilità officiosa del reato, attesta «la natura di circostanza – e non, dunque, di autonomo reato – dell'ipotesi di cui all'articolo 583-*quater* c.p.»¹⁰. Ciò fa sorgere alcune perplessità in ordine alla coerenza della politica legislativa in materia, posto che, se da un lato «si tenta di proteggere la classe sanitaria nel proprio operato attraverso uno “scudo penale” valido sino alla fine del 2024»¹¹, dall'altro sembra «legittimarsi [...] una sorta di “autotutela privata” nei confronti dei medici e assimilati, stante la blanda e incerta risposta sanzionatoria» apprestata¹².

Volgendo lo sguardo all'altro delitto sottoposto a revisione, il legislatore, interpolando l'ultimo comma dell'art. 635 Cp, ha sancito la procedibilità a querela del danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede di cui al co. 2 n. 1 di quest'ultima previsione. In tal modo, si è inteso rimediare a quel profilo di irragionevolezza¹³ a cui aveva dato luogo il d. lgs. 150/2022 nel rendere perseguibile dietro impulso della persona offesa il più grave delitto di furto della medesima *res*¹⁴.

Il *restyling* dell'art. 635 Cp è stato accompagnato da un'apposita disposizione transitoria, quella di cui all'art. 9 d. lgs. 31/2024, che vi estende il regime provvisorio dettato in punto di procedibilità a querela dall'art. 85 d. lgs. 150/2022, con l'inevitabile

⁹ «[L]’avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie».

¹⁰ Così la *Relazione illustrativa al decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*, 5.

¹¹ Il riferimento è all'art. 4 d.l. 30.12.2023 n. 215 (c.d. “Milleproroghe”), che ha esteso l'efficacia dello scudo penale Covid-19 previsto dall'art. 3-bis l. 28.5.2021 n. 76. In proposito, v. P. Piras, *Dallo scudo penale Covid-19 allo scudo penale milleproroghe*, in www.sistemapenale.it, 23.2.2024.

¹² Testualmente M. Gambardella, *op. cit.*, 4.

¹³ Messo in evidenza da G.L. Gatta, *L'estensione del regime di procedibilità a querela*, cit., 38, il quale auspicava una rettifica proprio «in sede di decreto correttivo della riforma».

¹⁴ Cfr. *Relazione illustrativa al decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., 6.

precisazione che le scadenze temporali dallo stesso scandite decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto correttivo.

La circostanza che sia stata fissata una regola *ad hoc* per favorire il passaggio dall'una all'altra disciplina, con la previsione della decorrenza del termine per sporgere querela a partire dalla predetta data «se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato», non è di per sé idonea a risolvere talune criticità che già erano emerse a seguito dell'entrata in vigore della riforma del 2022.

In primo luogo, si era posto il problema relativo alla necessità di rintracciare la persona offesa per poter arrestare il soggetto colto in flagranza di uno dei reati la cui procedibilità era stata oggetto di modifica. Del tema, com'è noto, si era occupata la l. 24.5.2023 n. 60 mediante l'inserzione, all'interno del terzo comma dell'art. 380 Cpp, di una clausola atta a consentire il deposito della querela entro quarantotto ore, termine scaduto il quale l'indagato avrebbe dovuto essere rilasciato. La novella, tuttavia, in una logica di proporzionalità, aveva riguardato soltanto l'arresto obbligatorio e non anche quello facoltativo¹⁵, rispetto al quale, quindi, la criticità – particolarmente attenzionata dai *media* – era «destinat[a] a riemergere»¹⁶. E potrebbe ripresentarsi proprio rispetto al danneggiamento aggravato *ex art.* 635 co. 2 Cp, che rientra per l'appunto nell'elenco di fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 381 Cpp (lett. *h*).

In secondo luogo, nell'ipotesi di mancato deposito della querela secondo le tempistiche di cui all'art. 85, rispetto al danneggiamento di cosa esposta per necessità, consuetudine o destinazione alla pubblica fede si potrebbe porre la stessa questione che ha interessato il furto di energia elettrica¹⁷ là dove, non essendo tempestivamente integrata la condizione di procedibilità, si è tentato di “salvare” il procedimento tramite la contestazione di un'aggravante – quella del fatto commesso su cosa destinata a pubblico servizio o a pubblica utilità – idonea a rendere il reato perseguibile d'ufficio¹⁸. In un recente arresto, tuttavia, la Suprema Corte ha escluso un siffatto potere del pubblico ministero, per un verso, in ragione della natura “valutativa” della ricordata aggravante, che postula «l'espressa qualificazione del bene come destinato a pubblico servizio ovvero [...] l'adozione di formulazioni testuali che descrivano in termini equivalenti detta destinazione»; e, per l'altro, in considerazione della tardività

¹⁵ Con riguardo a quest'ultimo, il legislatore si è limitato a sancire l'obbligo «di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis».

¹⁶ Così G.L. Gatta, “Arresto in attesa della querela” e procedibilità d'ufficio per i reati aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di terrorismo. Pubblicata la l. n. 60/2023, in *SP* 2023, n. 6, 203.

¹⁷ Paventa tale rischio M. Gambardella, *op. cit.*, 5.

¹⁸ Cfr., *ex plurimis*, Cass. 22.11.2023 n. 47769, in *GD* 2024, n. 2, 96.

della nuova contestazione, che avrebbe dovuto intervenire anteriormente allo spirare del termine fissato dall'art. 85¹⁹.

3. Proseguendo sul versante del diritto penale sostanziale, il legislatore agisce sul meccanismo, introdotto dal d. lgs. 150/2022, di estinzione delle contravvenzioni alimentari per condotte ripristinatorie o risarcitorie di cui all'art. 12-ter della l. 30.4.1962 n. 283. L'ambito di applicazione del primo comma della citata disposizione comprendeva le contravvenzioni previste in materia che fossero punite con la sola ammenda oppure con l'ammenda operante in maniera alternativa o congiunta all'arresto.

Il riferimento alla sanzione dell'ammenda irrogabile unitamente alla pena detentiva aveva sollevato la questione concernente le sorti di quest'ultima, non essendo stato contemplato alcun sistema di conversione in pena pecuniaria²⁰, la cui individuazione, peraltro, era imposta dalla stessa legge delega là dove, all'art. 1 co. 23 lett. a, subordinava l'estinzione del reato, tra l'altro, al «pagamento di una somma di denaro determinata in una frazione del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa»²¹.

Ebbene, è proprio per allinearsi alla direttiva di delega in discorso²² che il d. lgs. 31/2024 ha rimosso il riferimento all'ammenda applicata congiuntamente all'arresto. Tale strada è stata verosimilmente preferita all'introduzione di una disposizione atta a trasformare la sanzione detentiva in pecuniaria, da un lato, perché una siffatta clausola avrebbe reso «incomprensibile l'esclusione» dal campo di operatività del congegno estintivo delle contravvenzioni, più lievi²³, «punite con la sola pena dell'arresto per le quali [...] si sarebbe potuto applicare il medesimo meccanismo»²⁴; dall'altro, in

¹⁹ Cass. 22.1.2024 n. 3741, in *Quot. giur.*, 8.2.2024. Sulla pronuncia si vedano le considerazioni critiche di G. Spangher, *Furto di energia elettrica e contestazione suppletiva*, in *giustiziainsieme.it*, 30.1.2024.

²⁰ Sul punto, criticamente, V. Paone, *La nuova causa estintiva delle contravvenzioni alimentari voluta dalla riforma Cartabia*, in *Ambiente & Sviluppo* 2023, 591.

²¹ Ad avviso di A. Gullo, *Profili di diritto sostanziale nel d. lgs. n. 150 del 2022*, in *Riassetto della penalità, razionalizzazione del procedimento di primo grado, giustizia riparativa*, a cura di E.M. Catalano, R.E. Kostoris, R. Orlandi, Torino 2023, 47, «l'inclusione nell'ambito di operatività dell'istituto anche delle contravvenzioni punite cumulativamente con arresto e ammenda» è il frutto di «una valorizzazione estrema del criterio di delega».

²² Cfr. *Relazione illustrativa al decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., 43.

²³ Lo fa notare F. Donelli, *Contravvenzioni e prescrizioni: il nuovo istituto in diritto penale alimentare, appunti per una virtuosa sedimentazione normativa e uno sguardo al futuro*, in *DPP* 2024, 100.

²⁴ In questi termini, ancora, V. Paone, *La nuova causa estintiva delle contravvenzioni alimentari*, cit., 591. Nello stesso senso M. Cogo, *La nuova causa estintiva delle contravvenzioni alimentari*, in *GI* 2023, 973 e A. Martufi, *La definizione anticipata delle contravvenzioni alimentari all'indomani della riforma Cartabia: tra compliance e logiche punitive*, in *Forme, riforme e valori per la giustizia penale futura*, a cura di D. Castronuovo, D. Negri,

considerazione della irragionevole disparità di trattamento, a cui la novella aveva dato luogo, tra reati ambientali, estinguibili soltanto se sanzionati con pena alternativa, e fattispecie alimentari²⁵.

D'altra parte, i riverberi sul piano della riduzione del carico di lavoro che il richiamo alla pena congiunta avrebbe potuto avere sarebbero stati davvero esegui, posto che le contravvenzioni verso cui si rivolge l'art. 12-ter sono pressoché tutte punite con pena alternativa²⁶.

4. Spostando l'attenzione sulle novità di carattere processuale, devono innanzitutto essere segnalate alcune variazioni concernenti il Libro II del codice di rito dedicato agli atti.

In particolare, per quanto concerne il processo penale telematico e, più in generale, la digitalizzazione della giustizia, il legislatore ha rimediato a due evidenti difetti della disciplina risultante dall'intervento dell'ottobre 2022 a proposito di deposito degli atti "via etere" e di partecipazione a distanza²⁷.

Dal primo punto di vista, si è messo mano al quarto comma dell'art. 111-bis Cpp là dove, nell'attribuire eccezionalmente ai soggetti privati, spesso non in possesso del necessario bagaglio di conoscenze tecniche, la facoltà di depositare gli atti anche con le modalità tradizionali, faceva riferimento²⁸ esclusivo alle «parti», con conseguente (e irragionevole) esclusione della persona offesa²⁹. Del tutto opportunamente, dunque, la richiamata disposizione è stata integrata con un puntuale richiamo a quest'ultima figura.

In prospettiva *de iure condendo*, la linea di tendenza pare tuttavia essere quella di una transizione digitale che, nel tempo, vada a interessare non soltanto i professionisti, ma anche i comuni cittadini. Un indizio in tal senso sembra ricavabile dal reg.

Napoli 2023, 474.

²⁵ Sottolinea tale profilo di irragionevolezza G. Amarelli, *La nuova procedura estintiva delle contravvenzioni in materia di sicurezza alimentare*, in *DPP* 2023, 76.

²⁶ Al riguardo, v. A. Rugani, *Estinzione delle contravvenzioni "alimentari" nella fase delle indagini preliminari: commento delle disposizioni introdotte dall'art. 70 d. lgs. 150/2022 («modifiche alla legge 30 aprile 1962 n. 283»)*, in *www.lalegislazionepenale.eu*, 11, nonché V. Paone, *La procedura estintiva delle contravvenzioni in materia di sicurezza alimentare: molte ombre e poche luci*, in *SP* 2023, n. 10, 133.

²⁷ In relazione a tali modifiche, v. C. Minnella, *Partecipazione udiienza a distanza, tagliato il termine dei tre giorni*, in *GD* 2024, n. 13, 90.

²⁸ ... al pari, peraltro, del criterio di delega di cui all'art. 1 co. 5 lett. a l. 27.9.2021 n. 134.

²⁹ Per questo rilievo v. B. Galgani, ... along came il processo penale telematico. *Le disposizioni generali sugli atti*, in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, a cura di D. Castronuovo, M. Donini, E.M. Mancuso, G. Varraso, Milano 2023, 413, nonché M. Gialuz, *Per un processo più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia*, in *www.sistemapenale.it*, 2.11.2022, 7.

2844/2023/UE «sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero»³⁰, in cui si sottolinea come, «al fine di garantire che gli strumenti di comunicazione elettronica abbiano un impatto positivo sull'accesso alla giustizia, gli Stati membri dovrebbero destinare risorse sufficienti al miglioramento delle competenze e dell'alfabetizzazione digitali dei cittadini», dovendosi «impedire che la mancanza di [dette] competenze [...] diventi un ostacolo all'uso del sistema informatico»³¹.

Dal secondo angolo visuale, si è messo mano alla procedura da seguire allorché l'autorità giudiziaria disponga il compimento da remoto di una determinata attività con decreto non emesso in udienza. In tal caso, secondo la versione originaria dell'art. 133-ter co. 1 Cpp, il provvedimento avrebbe dovuto essere trasmesso alle parti «almeno tre giorni prima» della data fissata per lo svolgimento dell'incombenza. Tale tempistica, nella sua inderogabilità ricavabile dalla formula «in ogni caso» impiegata dalla previsione, avrebbe potuto porsi in conflitto con il carattere urgente di taluni adempimenti suscettibili di dematerializzazione e di costituire, pertanto, un limite all'impiego dei videocollegamenti³². Si pensi, tra gli atti per i quali è stato ammesso il ricorso alla videoconferenza, alle udienze di convalida delle misure precautelari e agli accertamenti tecnici irripetibili: il suddetto termine sarebbe stato incompatibile, rispettivamente, con quello di quarantotto ore previsto per il vaglio sulla richiesta del pubblico ministero³³ e con la necessità di procedere con solerzia all'accertamento³⁴. Non può quindi che accogliersi favorevolmente l'espunzione della citata formula da parte del d. lgs. 31/2024, con l'inserimento al suo posto della clausola in base alla quale, in «casi di urgenza», il termine di tre giorni – fermo restando il doveroso rispetto delle garanzie partecipative riconosciute al difensore dal co. 7 dell'art. 133-ter Cpp – può rimanere inosservato.

³⁰ Per una ricognizione del cui contenuto, volendo, si veda L. Agostino, *Digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia nell'Unione europea*, in *PPG* 2024, 252.

³¹ Così il considerando n. 12 del regolamento.

³² Sul tema v. D. Negri, *Atti e udienze "a distanza": risvolti inquisitori di una transizione maldestra alla giustizia digitale*, in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, cit., 470, nonché, volendo, B. Galgani, L. Agostino, *L'impiego dei collegamenti audiovisivi ai fini della partecipazione e dell'assunzione probatoria*, in *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, diretto da G.L. Gatta, M. Gialuz, t. I, *Il procedimento penale tra efficienza, digitalizzazione e garanzie partecipative*, a cura di M. Caianiello, M. Gialuz, S. Quattrococo, Torino 2024, 227.

³³ Sottolineava come, rispetto all'attività *de qua*, «non val[essero] le ordinarie tempistiche previste "da statuto" (art. 133-ter co. 1 Cpp)», E.A.A. Dei-Cas, *La partecipazione "parzialmente smaterializzata": il grimaldello del consenso a favore dell'economia processuale*, in *www.laegislazionepenale.eu*, 24.4.2023, 22.

³⁴ Su tale criticità, v. N. Di Paco, sub art. 360 Cpp (aggiornamento), in *Codice di Procedura Penale commentato*, a cura di A. Gaito, in *www.onegale.wolterskluwer.it*, 2023.

A proposito di svolgimento a distanza dell'attività processuale, deve poi essere segnalata la soppressione del co. 3-bis dell'art. 510 Cpp, che subordinava alla domanda delle parti la trascrizione della riproduzione audiovisiva dell'attività istruttoria dibattimentale prescritta dal precedente co. 2-bis. Il co. 3-bis, derogando alla regola generale – contenuta all'interno dell'art. 139 co. 3 e 4 Cpp – secondo cui la trascrizione deve essere sempre effettuata salvo che le parti consentano di ometterla³⁵, poteva a prima vista suscitare qualche perplessità nella misura in cui, in relazione a una delle attività più delicate (non foss'altro per i riflessi che la riproduzione audiovisiva può avere sul canone dell'immediatezza³⁶), ovverosia l'assunzione delle prove in giudizio, sembrava determinare un affievolimento della qualità della documentazione. Nondimeno, sancendosi l'obbligatorietà della trascrizione, emerge il rischio che, in caso di mutamento del giudice, non si proceda a visionare la registrazione, ma ci si limiti a leggere il resoconto scritto della stessa. In altre parole, sarebbe amplificato il pericolo, connesso alla mancata regolamentazione del momento ricognitivo del filmato, che esso sia «“dat[o] per visto”»³⁷.

Restando sul tema della documentazione degli atti, il legislatore non ha dato seguito alle indicazioni, rese dal Garante per la protezione dei dati personali in sede di parere allo schema del decreto legislativo in commento, in punto di pubblicità degli atti sottoposti a videoregistrazione³⁸: considerato l'ampliamento del ricorso a questa modalità di conservazione della memoria degli accadimenti processuali, sarebbe stato opportuno predisporre – ha suggerito l'Autorità – «un regime speciale di pubblicità degli atti così documentati, tale da bilanciare le esigenze di pubblicità espressione del principio di cui all'art. 101, I c. Cost., il diritto alla riservatezza e il principio di minimizzazione dei dati trattati». In altre parole, in questo come in altri ambiti del procedimento oggetto di digitalizzazione, sarebbe necessario ripensare le regole “analogiche” «alla luce d[elle] nuove sfide assiologiche» poste dalla tecnologia³⁹, un

³⁵ Come rilevato da G. Ducoi, *Registrazione audio e video*, in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, cit., 502, l'art. 510 co. 3-bis Cpp si poneva «in rapporto di specialità rispetto» alla regola «generale di cui all'art. 139 c.p.p.» e, dunque, sembrava «prevalere su quest'ultima in favore del principio *lex specialis derogat generali*».

³⁶ Si allude alla regola, scolpita all'interno dell'art. 495 co. 4-ter Cpp, secondo cui, in caso di mutamento del giudice, non si procede alla rinnovazione istruttoria se l'audizione delle fonti dichiarative svoltasi dinanzi a quel magistrato sia stata videoregistrata nella sua interezza.

³⁷ L'espressione è di O. Mazza, *Dall'immediatezza al “dar per visto”: l'involuzione di un cardine del giusto processo*, in *dirittodidifesa.eu*, 8.7.2022.

³⁸ Il parere è reperibile all'indirizzo https://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0102_F002.pdf&leg=XIX#pagemode=none.

³⁹ In questo senso B. Galgani, *Forme e garanzie nel prisma dell'innovazione tecnologica. Alla ricerca di un processo penale “virtuoso”*, Milano 2022, X.

ripensamento a cui il d. lgs. 150/2022, prima, e il d. lgs. 31/2024, poi, hanno provveduto in maniera non del tutto completa.

Proseguendo l'esame degli "aggiustamenti" che hanno coinvolto il Libro II, vengono in gioco quelli apportati alla materia delle notifiche⁴⁰. Al di là di alcuni ritocchi stilistici⁴¹ e di mero coordinamento con altre disposizioni interessate dell'opera riformatrice⁴², si registrano novità con riferimento al contatto con l'imputato e la persona offesa.

Rispetto al primo, si interviene sulla disposizione – l'art. 157-ter co. 1 Cpp – che disciplina le notifiche degli atti introduttivi del giudizio al soggetto non detenuto, in cui è scolpita la regola della trasmissione al domicilio dichiarato o eletto e, in subordine, dell'invio secondo i canali tradizionali di cui all'art. 157 Cpp, con la (per certi versi sorprendente⁴³) esclusione dell'inoltro telematico, eletto a «forma ordinaria e generale di [...] comunicazione degli atti»⁴⁴ dall'art. 148 Cpp, salvo precisa opzione in tal senso da parte dell'interessato.

Ebbene, l'articolo in questione viene interpolato con la specificazione che, in mancanza della dichiarazione o elezione di domicilio, si deve procedere sì sulla base delle più classiche modalità di inoltro, ma soltanto «fuori dai casi di cui all'articolo 161, comma 4». L'inserzione di una siffatta formula, volta a precisare «che se il domicilio dichiarato o eletto è insufficiente o inidoneo, la notifica degli atti introduttivi del giudizio avviene mediante consegna al difensore»⁴⁵, pare invero superflua, in quanto nessuno pareva dubitare che, in ipotesi del genere, ci si dovesse muovere in questa direzione ove il prevenuto fosse stato debitamente invitato, come prescritto dall'art. 161 co. 1 Cpp, a individuare un luogo dove ricevere gli atti contenenti la *vocatio in iudicium*⁴⁶. Difatti, è proprio al primo comma dell'art. 161 Cpp che il successivo co. 4

⁴⁰ Sul tema v. A. Natalini, *Se il domicilio eletto è inidoneo atto introduttivo al difensore*, in *GD* 2024, n. 12, 94.

⁴¹ Si veda, ad esempio, la nuova formulazione del secondo comma dell'art. 157-ter, in cui i congiuntivi prima utilizzati sono stati sostituiti con verbi declinati all'indicativo.

⁴² È il caso dell'art. 324 co. 2 Cpp, in cui è stato rimosso il riferimento all'art. 161 co. 2 Cpp, abrogato dal d. lgs. 150/2022.

⁴³ Ad avviso di F. Nicolichia, *Domicilio digitale e notificazioni*, in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, cit., 440, la decisione di «esclu[dere] [...] la facoltà di ricorrere a strumenti telematici di notificazione in assenza di esplicita designazione di un domicilio digitale» «lascia trasparire una certa sfiducia rispetto all'attitudine cognitiva di uno strumento contestualmente elevato al rango di fisiologico canale comunicativo».

⁴⁴ Testualmente M. Chiavario, *Diritto processuale penale*¹⁰, Cap. XI (aggiornamento di B. Galgani), Torino 2023, 347.

⁴⁵ Cfr. *Relazione illustrativa al decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., 18.

⁴⁶ Come sottolineato da F. Nicolichia, *op. cit.*, 442, «[i]n base all'art. 161 comma 4 c.p.p., qualora l'imputato già raggiunto dall'apposito invito rifiuti [...] di dichiarare o eleggere domicilio ovvero lo stesso risulti inidoneo, pure l'atto introduttivo potrà essere notificato mediante consegna al difensore». Nello stesso senso F. Viggiano, sub

rinvia nel sancire la comunicazione dell'atto al difensore in difetto di idoneo domicilio dichiarato o eletto.

Sempre con riferimento al prevenuto, è stato riscritto l'art. 63-bis NAttCpp in tema di comunicazione di cortesia da notificargli quando un atto è consegnato a persona diversa. La portata della disposizione, pensata per elevare la conoscenza dell'imputato di (tutti) gli atti non direttamente pervenutigli, viene a essere ridimensionata per far fronte all'«aggravio per le cancellerie» determinato dalla sua originaria formulazione, andando a ricomprendere esclusivamente i provvedimenti di citazione a giudizio. L'opzione del legislatore costituisce un indubbio passo indietro sotto il profilo delle garanzie partecipative da riconoscere all'accusato, garanzie che avrebbero semmai richiesto un intervento di segno opposto. Si allude alla possibilità di rimuovere la clausola di salvezza («[f]uori del caso di notificazione al difensore o al domiciliatario») con cui l'art. 63-bis NAttCpp esordisce sì da limitare l'ambito applicativo della comunicazione: considerato che l'avvocato (anche nominato d'ufficio) è divenuto destinatario di tutte le notifiche successive alla prima, senza facoltà di scegliere se accettare la notificazione come in precedenza gli riconosceva l'abrogato art. 157 co. 8-bis Cpp, l'invio dell'informazione di cortesia avrebbe consentito di ridimensionare, almeno in parte, le criticità sottese all'opzione legislativa di attribuire al legale l'onere di prendere contatti con l'assistito in modo da notificarlo di quanto ricevuto⁴⁷.

Per quanto attiene alle notifiche all'offeso, in particolare quello che non abbia sporto querela e non abbia, altresì, nominato un difensore, viene inserito un accorgimento volto a velocizzare la procedura di recapito degli atti introduttivi (avviso di fissazione dell'udienza preliminare e atti di citazione al giudizio di primo e secondo grado) secondo il modello scandito dall'art. 157-ter co. 2 Cpp in relazione all'imputato⁴⁸. In

art. 157-ter Cpp, in *Codice di procedura penale commentato*⁶, t. I, cit., 2221 s., a parere del quale la carenza di dichiarazione o elezione di domicilio giustifica la notifica ex art. 157 Cpp purché sia «incolpevole»: «ove il difetto segua agli inviti, e agli avvertimenti, di cui all'art. 161, le notificazioni degli atti indicati varranno eseguite mediante consegna al difensore».

⁴⁷ Criticamente, sul punto, F.R. Dinacci, *Le prospettive di riforma delle notifiche all'imputato e processo in absentia: inconsapevolezze legislative*, in www.archiviopenale.it, 2021, n. 1, 12 ss.

⁴⁸ Invero, la procedura di notifica tramite polizia giudiziaria prevista dall'imputato può essere attivata dall'autorità in un novero superiore di ipotesi, vale a dire «in ogni altro caso in cui è ritenuto indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze». Tale clausola non è stata replicata in relazione alla persona offesa nonostante l'invito in tal senso proveniente dalla Commissione giustizia del Senato in sede di parere sull'atto di Governo n. 102 (il parere è reperibile all'indirizzo https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/SommComm/o/1408843/index.html?part=doc_dc-sedetit_iscsadj-genbl_sddlrdiecdll1002022n). La commissione, in particolare, aveva evidenziato l'utilità dell'estensione della formula anche nei riguardi della vittima «per non vanificare l'effetto positivo del meccanismo di accelerazione e di certezza della notifica nei casi in cui ricorrano tali specifiche esigenze, che consentirebbero la notifica tramite polizia giudiziaria all'imputato ma non anche alla persona offesa, pur nel medesimo processo».

particolare, sulla base dell'inedito art. 154 co. 1-bis Cpp, per evitare «la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344-bis» oppure quando «è in corso di applicazione una misura cautelare», l'autorità giudiziaria può incaricare della notifica la polizia giudiziaria nei «casi indicati al comma 1, primo periodo» dell'art. 154 Cpp, che – tramite un gioco di rinvii – prevede l'inoltro al domicilio digitale (se in possesso del soggetto), al domicilio (anche telematico) eventualmente dichiarato o eletto o, in carenza di quest'ultimo, ai luoghi di cui all'art. 157 Cpp.

Seppur funzionale a impedire il verificarsi di situazioni di *impasse* legate alla condotta della persona offesa, la previsione, nel richiamare integralmente il primo periodo dell'art. 154 co. 1 Cpp, parrebbe legittimare il ricorso alla polizia giudiziaria persino in presenza di un domicilio digitale o telematico che, sfruttando la rete internet, rappresenta con tutta evidenza la modalità più rapida e meno dispendiosa di spedizione. Appare pertanto più logico interpretare quel rimando come limitato alle sole ipotesi in cui occorra far riferimento all'art. 157 Cpp per mancanza, inidoneità o insufficienza della dichiarazione o elezione di domicilio⁴⁹.

5. Strettamente correlato al tema delle notifiche è quello del processo in assenza, rispetto al quale il d. lgs. 31/2024, oltre ad aver apportato modifiche ancora una volta di carattere meramente formale⁵⁰, ha posto rimedio ai difetti di coordinamento conseguenti alla modifica che il d. lgs. 150/2022 ha apportato al contenuto del decreto che dispone il giudizio.

Più nel dettaglio, la lett. *f* dell'art. 429 co. 1 Cpp prescriveva di avvertire l'imputato che, se non fosse comparso all'udienza dibattimentale, sarebbe stato giudicato in contumacia, avvertimento la cui omissione era peraltro sanzionato con la nullità sulla

⁴⁹ Una tale lettura, del resto, sembra in linea con il proposito del riformatore di «sgravar[e] la polizia giudiziaria «dalle notifiche, sul presupposto che essere rischiano di distoglierla dall'attività investigativa». In questi termini, S. Signorato, *La gestione telematica dell'atto processuale nel dedalo del processo penale telematico*, in *Riassetto della penalità*, cit., 63.

⁵⁰ Il riferimento corre, da un lato, all'art. 296 co. 2 Cpp, al cui interno il verbo «provano» – riferito agli elementi di cui il giudice deve dar conto nell'emettere il decreto dichiarativo della latitanza del soggetto che si è volontariamente sottratto all'esecuzione di una misura cautelare – è stato sostituito dal lemma «dimostrano», data la scarsa compatibilità – si legge nella *Relazione illustrativa al decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., 20 – del «concetto di “prova” rispetto agli elementi che fondano la dichiarazione di latitanza»; e, dall'altro, all'art. 420-*quater*, in cui i termini relativi alla fissazione dell'udienza da celebrarsi una volta rintracciato il soggetto destinatario di una sentenza di non doversi procedere per irreperibilità sono stati rivisti tenendo conto delle esigenze organizzative legate alla “pausa estiva” della giustizia. Su queste modifiche v. A. Natalini, *Udienza fissa di prosecuzione, da settembre spostata a ottobre*, in *GD* 2024, n. 13, 97.

base del rinvio alla lett. *f* (tuttora) operato dal secondo comma del medesimo articolo. L'eliminazione dell'inciso, oltreché della notifica del decreto al contumace⁵¹, si deve alla consacrazione dell'udienza preliminare come «centro di gravità degli accertamenti giudiziari sull'assenza»⁵² e alla conseguente esclusione della necessità di ripetere la verifica circa la conoscenza del processo nella fase immediatamente successiva⁵³. *Quid iuris*, però, quando l'udienza preliminare non si celebra?

Con riferimento, rispettivamente, ai giudizi direttissimo e immediato, gli artt. 450 co. 3 e 456 co. 1 Cpp continuavano a richiamare il secondo comma dell'art. 429 Cpp, richiamo da cui, a causa della riscrittura della ricordata lett. *f*, non era più dato evincere il dovere di informare il prevenuto circa i riverberi della mancata partecipazione all'udienza, né tantomeno la sanazione correlata al difetto di tale informativa. Di qui l'inserimento, nella trama dei due articoli suddetti, dell'obbligo di rendere puntualmente edotto l'imputato a pena di nullità.

L'esistenza di un siffatto obbligo (e della relativa invalidità) è stata altresì precisata all'interno dell'art. 601 (co. 3 e 6) Cpp⁵⁴ che, nel regolare la citazione in appello, faceva riferimento *sic et simpliciter* alla lett. *f* dell'art. 429 co. 1 Cpp nonostante la sua modifica⁵⁵.

Il d. lgs. 31/2024, poi, ha arricchito il contenuto dell'ordine di esecuzione (art. 656 co. 3 Cpp) con l'avviso secondo cui, se il processo si è svolto *in absentia*, il condannato ha facoltà di avvalersi, entro trenta giorni dalla conoscenza della sentenza, dei rimedi – la restituzione nel termine per impugnare e la rescissione del giudicato – predisposti per consentirgli di far valere l'insussistenza dei presupposti per procedere senza il suo

⁵¹ ... il riferimento al quale si doveva alla disattenzione del legislatore del 2014 che, nel superare l'istituto della contumacia, aveva tuttavia mantenuto alcuni riferimenti alla stessa, comunque «da considerarsi riferit[i] all'assente». Così S. Quattrocchio, *Il contumace cede la scena processuale all'assente, mentre l'irreperibile l'abbandona. Riflessioni a prima lettura sulla nuova disciplina del procedimento senza imputato*, in *DPenCont* 2014, n. 2, 100, nota 8.

⁵² Testualmente A. Mangiaracina, *Alla ricerca di un nuovo statuto per l'imputato assente*, in *www.sistemapenale.it*, 1.12.2022, 6.

⁵³ Cfr. *Relazione illustrativa al decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134*, cit., 115. Invero, il giudice dibattimentale risulta ancora gravato dall'onere di controllare la «corretta instaurazione del processo in assenza», dal momento che l'art. 489 co. 1 Cpp gli impone di dichiarare, anche d'ufficio, la nullità del decreto di cui all'art. 429 Cpp «[s]e vi è la prova che nel corso dell'udienza preliminare l'imputato è stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420 bis». Sul punto v. G. Varraso, *Il processo in assenza dell'imputato*, in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, cit., 591.

⁵⁴ In proposito, v. C. Minnella, *Citazione in appello: necessario che ci sia l'avviso a comparire*, in *GD* 2024, n. 13, 113.

⁵⁵ L'art. 601 Cpp, inoltre, è stato interpolato con la specificazione in base alla quale l'avviso di fissazione dell'udienza d'appello deve essere comunicato – in una logica di parità delle armi – non più soltanto ai difensori, ma anche al procuratore generale.

intervento. In tal modo, si è ovviato alle criticità, sul piano della ragionevolezza, sollevate dall'inclusione di tale avviso unicamente all'interno co. 5 dell'art. 656, con la conseguente limitazione del proprio raggio applicativo alle sole «ipotesi di ordini di esecuzione riguardanti quelle pene detentive in concreto da espiare che impongono l'adozione del decreto di sospensione da parte del pubblico ministero»⁵⁶.

Da ultimo, occorre dar conto di una modifica che ha interessato il regime intertemporale concernente le nuove regole relative al giudizio in assenza di cui all'art. 89 d. lgs. 150/2022⁵⁷. In particolare, a chiusura di detto articolo viene inserito il co. 5-bis, che fissa la *deadline* per ricercare il soggetto raggiunto dalla sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo di cui al riformato art. 420-*quater* Cpp nelle ipotesi in cui non trovi applicazione il nuovo regime di sospensione della prescrizione previsto dall'art. 159 co. 1 n. 3-bis Cp. La *ratio* dell'intervento si rinviene nella circostanza che, mentre la seconda disposizione viene in considerazione per i reati commessi successivamente all'entrata in vigore del d. lgs. 150/2022, la prima si applica anche in relazione a fatti realizzati anteriormente. Difatti, in base al secondo comma dell'art. 89, la sentenza proscioglitrice di nuovo conio deve essere adottata allorché, al momento della vigenza del decreto, fosse già stata disposta la sospensione del processo per irreperibilità in udienza preliminare o nel giudizio di primo grado.

Occorre interrogarsi, dunque, su quale fosse l'ultimo momento utile per reperire l'imputato di un reato perpetrato anteriormente, posto che l'attuale versione dell'ultimo comma dell'art. 159 Cp vieta di superare «il doppio dei termini di prescrizione di cui all'articolo 157», mentre quella precedente faceva riferimento al regime "ordinario" evidentemente più favorevole⁵⁸. L'alternativa è risolta nel secondo senso, in quanto l'art. 89 co. 5-bis stabilisce che «il termine per le ricerche [...] è fissato in misura pari» a quello «di prescrizione previsto per i reati per cui si procede».

6. Per quanto attiene alle indagini preliminari, il *fil rouge* che, almeno nella prospettiva dei *conditores*, dovrebbe unire le relative modifiche è – come si evince dalla

⁵⁶ In questi termini L. Kalb, sub art. 656 Cpp, in *Codice di procedura penale commentato*⁶, t. III, a cura di A. Giarda, G. Spangher, Milano 2023, 2326.

⁵⁷ Sul quale v., tra gli altri, A. Gaudieri, *Processo in assenza dell'imputato*, in *PPG 2023*, Fascicolo straordinario - La disciplina transitoria della c.d. riforma Cartabia, 40.

⁵⁸ Come puntualizzato da Corte suprema di cassazione, Ufficio del massimario, *Relazione su novità normativa. La "riforma Cartabia"*, in *www.sistemapenale.it*, 5.1.2023, 100 il nuovo «termine può in concreto essere anche molto lungo e la» sua «previsione si giustifica al fine di evitare che l'interessato si sottragga maliziosamente allo svolgimento del processo».

relazione illustrativa⁵⁹ – quello di una «complessiva semplificazione del meccanismo di risoluzione della stasi» procedimentale su cui, com'è noto, la riforma Cartabia aveva investito onde «razionalizzare le tempistiche, implementare le garanzie della difesa e irrobustire il potere di controllo del giudice per le indagini preliminari»⁶⁰. Il risultato, invero, non era parso ineccepibile, specie là dove si era scelto di approntare un meccanismo di differimento della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari non soltanto «destinato a risolversi in una dilatazione dei tempi del procedimento in fase prodromica all'esercizio dell'azione penale»⁶¹, ma altresì estraneo al criterio di delega di cui all'art. 1 co. 9 lett. f l. 134/2021⁶², che sembrava ammettere esclusivamente il rinvio della «*discovery* all'esito del periodo di riflessione» – contemplato dall'art. 407-bis co. 2 Cpp – «nel caso di inerzia del pubblico ministero»⁶³.

Ed è proprio la rilettura del suddetto criterio – che imponeva la messa a punto di un «antidoto» «alla stasi patologica»⁶⁴ da intendersi «come rimedio al fatto che, decorsi i termini di durata delle indagini, il pubblico ministero, entro l'ulteriore termine (c.d. termine di riflessione) normativamente fissato [...], non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione»⁶⁵ – a ispirare l'intervento normativo⁶⁶; un intervento che, tuttavia, lascia completamente sguarnito il rispetto delle tempistiche di conclusione delle indagini di cui all'art. 405 Cpp e di consegna dell'avviso di cui all'art. 415-bis Cpp, incurante del «diffuso lassismo nella gestione delle scadenze relative»

⁵⁹ Cfr. *Relazione illustrativa al decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., 13.

⁶⁰ Così R. Fonti, *Strategie e virtuosismi per l'efficienza e la legalità delle indagini preliminari*, in *La riforma Cartabia del processo penale tra adeguamenti europei e scelte valoriali*, a cura di A. Marandola, Milano 2022, 108.

⁶¹ Testualmente F. Cassibba, E.M. Mancuso, *Le indagini preliminari fra innovazione e continuità*, in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, cit., 625. Nello stesso senso W. Nocerino, *La durata delle indagini e il controllo giurisdizionale sui tempi del procedimento*, in *CP 2023*, 2634.

⁶² A sottolinearlo è, tra l'altro, il CSM, delibera 7.2.2024, 7 (*Richiesta del Ministro della Giustizia, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, di parere sul testo del decreto legislativo, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 16 novembre 2023, concernente: "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"*), in cui si evidenzia come il meccanismo «comporta[ss]e un aumento delle attività gravanti sulle Procure».

⁶³ In questi termini M. Gialuz, *Per un processo più efficiente e giusto*, cit., 47.

⁶⁴ ... che la *Relazione illustrativa al decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134*, cit., 97 contrappone a quella «fisiologica» relativa alla «*discovery* conseguente alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari».

⁶⁵ Cfr. *Relazione illustrativa al decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., 13.

⁶⁶ ... per un primo commento al quale v. G. Amato, *Stop tempi morti nelle investigazioni, interventi coordinati di giudice e Pg*, in *GD 2024*, n. 13, 67.

all'inoltro di quest'ultimo⁶⁷, da cui – è bene ricordarlo – dipende la decorrenza del termine a disposizione del pubblico ministero per sciogliere l'alternativa tra esercizio dell'azione penale o richiesta di archiviazione. Per quanto deficitario sotto molteplici profili⁶⁸, l'obbligo (pur non sanzionato) di chiedere la dilazione dell'invio dell'avviso in presenza di determinati presupposti aveva quantomeno acceso un faro su un momento cruciale del procedimento, con possibili effetti, per così dire, responsabilizzanti nei confronti dell'organo dell'accusa.

Abrogati i co. 5-*bis* e 5-*ter* dell'art. 415-*bis* e riscritto l'art. 415-*ter*, in cui ora viene a essere «concentra[ta]» la «disciplina della risoluzione della stasi»⁶⁹, il legislatore ha per l'appunto eliminato l'istituto del differimento dell'avviso di conclusione delle indagini e, al contempo, ha ripensato quello della posticipazione del deposito della documentazione relativa alla fase investigativa, prima regolato dall'art. 415-*ter* co. 4 Cpp e adesso collocato all'interno dei commi 2 e 3 del medesimo articolo.

A quest'ultimo congegno, in particolare, sono stati apportati due rilevanti cambiamenti. In primo luogo – in ossequio al parametro di delega di cui all'art. 1 co. 9 lett. *g* l. 134/2021, che indicava l'introduzione di «rimedi alla stasi del procedimento, mediante un intervento del giudice per le indagini preliminari»⁷⁰ – il soggetto a cui rivolgere l'istanza⁷¹ volta a ritardare l'adempimento non è più rappresentato dal procuratore generale, bensì dal c.d. “giudice dell'affaccio”. L'innovazione si lascia apprezzare nella misura in cui, aprendo una nuova “finestra giurisdizionale”, attribuisce a un organo terzo⁷² e imparziale la decisione su una domanda, quella di

⁶⁷ In questi termini, D. Vicoli, *Nuovi equilibri delle indagini preliminari*, in *Riassetto della penalità*, cit., 93.

⁶⁸ Oltre all'impatto negativo sulle tempistiche delle indagini, in dottrina ci si è interrogati, tra l'altro, sulla «dubbia [...] convivenza» tra il periodo concesso per la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e la successiva parentesi “di riflessione”. Cfr. A. Cabiale, *Le rinnovate dinamiche dell'attività investigativa: iscrizione della notizia di reato, tempi delle indagini e rimedi 'anti-stasi'*, in www.la legislazione penale.eu, 3.12.2023, 30 s.

⁶⁹ Cfr. *Relazione illustrativa al decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., 13.

⁷⁰ È proprio in ragione della necessità di evitare un eccesso di delega che tra le *Proposte UCPI di emendamenti al D. lgs. n. 150/2022*, reperibile all'indirizzo www.camerepenali.it, vi era quella di escludere l'intervento del procuratore generale (p. 10).

⁷¹ ... e che, in caso di rigetto della stessa, ordinerà al pubblico ministero di determinarsi entro venti giorni in ordine all'esercizio o meno dell'azione penale (così il nuovo art. 415-*ter* co. 4 quarto periodo). Qualora l'organo dell'accusa non si determini entro tale termine, il procuratore generale può procedere all'avocazione, avocazione che invece è impedita in pendenza della richiesta di differimento e che potrà avere luogo soltanto se respinta (art. 412 co. 1 Cpp, come modificato dal d. lgs. 31/2024).

⁷² L'attribuzione del vaglio al giudice non pare suscettibile di alterare negativamente i rapporti con il pubblico ministero: la distinzione tra i ruoli dei due soggetti rimane ben definita. Sulla necessità che il controllo giurisdizionale sia mantenuto entro confini rigorosamente individuati onde evitare il rischio che il giudice si sostituisca all'organo dell'accusa, v. A. Sanna, *Cronometria delle indagini e rimedi alle stasi procedurali*, in *PPG* 2022, 48.

differimento, capace di «neutralizzare la portata innovativa dell'intero meccanismo» costruito dalla riforma al fine di assicurare la chiusura delle indagini in tempi più ragionevoli⁷³. Infatti, dinanzi ai sin troppo ampi requisiti legittimanti la posticipazione, suscettibili di prestarsi a «strumentalizzazioni concrete» e di dar luogo a «interpretazioni ondivaghe»⁷⁴, il vaglio giurisdizionale offre maggiori garanzie, in termini di rigosità, di quello, comunque “interessato”, effettuato dal procuratore⁷⁵.

Da questo punto di vista – e qui veniamo al secondo dei cambiamenti a cui si accennava – l’inserimento, accanto a quelle già previste (richiesta di applicazione di una misura cautelare custodiale quando il giudice non ha ancora provveduto o, fuori dai casi di latitanza, quando il provvedimento non è ancora stato eseguito, da un lato; conoscenza degli atti di indagine suscettibile di mettere in pericolo l’incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti per una delle fattispecie di cui all’art. 407 co. 2 Cpp, di arrecare pregiudizio alle indagini, dall’altro), di una nuova ipotesi di differimento (quando una delle predette circostanze ricorre in relazione a reati connessi ex art. 12 Cpp o collegati ex art. 371 co. 2 Cpp, per i quali non sia ancora decorso il termine di cui all’art. 407-bis co. 2 Cpp) non può che destare perplessità in ragione della sua *vis* espansiva⁷⁶.

Oltre alle modifiche concernenti la posticipazione degli adempimenti del pubblico ministero, si segnalano alcune, importanti correzioni alla procedura che prende avvio con l’istanza di determinazione coatta presentata dall’indagato o dalla persona offesa a fronte della paralisi decisionale della procura. La relativa disciplina, originariamente condensata nel co. 5-*quater* dell’art. 415-*bis* Cpp, è ora collocata all’interno dell’art. 415-*ter* co. 4 Cpp. A stupire è che, mentre il d. lgs. 150/2022 non aveva attribuito al giudice il potere di «sindacare le cause dell’origine della stasi», circoscrivendo il controllo «al profilo formale del ritardo», tanto da costruire «un rito privo di garanzie partecipative, il cui epilogo è un decreto emesso *de plano*»⁷⁷, il d. lgs. 31/2024 si è mosso in tutt’altra

⁷³ La citazione testuale appartiene a G.M. Baccari, *I nuovi meccanismi per superare le stesi procedurali dovute all’inerzia del pubblico ministero*, in *La riforma Cartabia. Codice penale – Codice di procedura penale – Giustizia riparativa*, a cura di G. Spangher, Pisa 2022, 271.

⁷⁴ È di questa opinione A. Marandola, *Il controllo sulla legalità delle indagini e i rimedi alla (possibile) stasi*, in *DPP* 2023, 157.

⁷⁵ Sull’opportunità di affidare il controllo non al procuratore, bensì al giudice, per assicurarne l’effettività, v. A. De Caro, *Riflessioni sulle recenti modifiche della fase investigativa e della regola di giudizio: un percorso complesso tra criticità e nuove prospettive*, in *www.archiviopenale.it*, 2022, n. 3, 10 ss. Anche il CSM, delibera 7.2.2024, cit., 9, si è espresso favorevolmente per l’attribuzione del compito al giudice per le indagini preliminari.

⁷⁶ Nel nuovo caso di differimento in questione, peraltro, M. Gialuz, *Osservazioni sui correttivi alla riforma Cartabia*, cit. intravede «un potenziale eccesso di delega».

⁷⁷ Testualmente D. Vicoli, *Nuovi equilibri*, cit., 98.

direzione. Difatti, non soltanto le parti non chiedono più al giudice «di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni sull'azione penale», bensì «di valutare le ragioni del ritardo e, nel caso in cui non siano giustificate, di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale»; ma l'organo giurisdizionale emette il provvedimento «[q]uando non ha autorizzato il differimento» richiesto dall'accusa ai sensi del co. 2 dell'art. 415-ter Cpp «o non ricorrono le esigenze indicate nel medesimo comma». Ebbene, se il riferimento alla mancata concessione della postergazione della *discovery* ha una sua logica, posto che sarebbe irragionevole ammetterla e, poi, imporre al pubblico ministero di sciogliere l'alternativa che gli si prospetta al termine delle indagini, quello all'insussistenza di una delle situazioni che possono legittimare la dilazione risulta alquanto problematico.

In questo modo, il legislatore sembrerebbe consentire al giudice – «sentito il pubblico ministero» (al quale evidentemente si offre la possibilità di giustificare il ritardo) – di valutare *ex officio* i motivi dell'inerzia, così persino da ovviare all'eventuale negligenza del magistrato inquirente che, pur essendo tenuto a farlo, non abbia domandato di posticipare il deposito degli atti investigativi⁷⁸. Difatti, sebbene non sia stato specificato a livello normativo in dispregio del principio di legalità processuale, è presumibile che, riscontrati i presupposti di cui al co. 3 dell'art. 415-ter, il giudice emetterà il decreto di rinvio della *discovery*⁷⁹.

A chiusura del sistema volto a impedire la stasi delle indagini si pone il quinto comma dell'art. 415-ter Cpp che, nell'ipotesi di sfioramento dei termini di riflessione, individua un rimedio applicabile qualora il pubblico ministero non abbia chiesto il differimento, né l'indagato o la persona offesa si siano rivolti al giudice. In evenienze di questo tipo, se non dispone l'avocazione, il procuratore generale, in tal caso senza alcun impulso di parte, può a sua volta emettere un decreto con cui ordina al titolare delle indagini di effettuare la valutazione in punto di esercizio o meno dell'azione penale entro venti giorni. Il carattere non doveroso di tale controllo, desumibile dalla

⁷⁸ Si vedano, al riguardo, le riflessioni di G. Borgia, *L'ordine di determinazione coatta all'esito delle indagini nella prospettiva dei soggetti a vario titolo coinvolti: potenzialità e limiti di un congegno inedito*, in www.lalegislazionepenale.eu, 9.4.2024, 26, a parere del quale «il pubblico ministero godrebbe [...] della possibilità di avvalersi delle deroghe stabilite per l'ostensione degli atti di indagine pur essendosi attivato tardivamente».

⁷⁹ Sottolinea criticamente il silenzio della disposizione circa le conseguenze di una valutazione positiva in ordine alla sussistenza delle esigenze di differimento, ponendo l'accento sul rischio che, in mancanza di indicazioni circa il tempo della postergazione, venga a «determinar[si] una nuova stasi, di durata non pronosticabile, nel corso della quale non è neppure possibile svolgere attività d'indagine, stante la natura invariata dell'art. 407, comma 3, c.p.p.», M. Gialuz, *Osservazioni sui correttivi alla riforma Cartabia*, cit.

formula «può ordinare» impiegata, unito all'assenza di sanzioni in conseguenza dell'inosservanza del pubblico ministero, pone dei dubbi sulla reale efficacia di uno strumento che, peraltro, va a collocarsi nel medesimo spazio ricoperto dall'istituto (altrettanto poco funzionale⁸⁰) dell'avocazione, a cui lo stesso procuratore generale, ai sensi dell'art. 412 co. 1 Cpp, può ricorrere in presenza di un analogo presupposto. L'auspicio del legislatore – verosimilmente destinato a rimanere tale – è che l'intervento gerarchico, non sfociando nella assunzione delle indagini da parte del “controllore”, possa avere maggiore fortuna.

A corollario delle descritte modifiche si collocano, infine, i ritocchi all'art. 412 in tema di avocazione⁸¹, che può avere luogo, ai sensi del rinnovato primo comma, soltanto in caso di mancato rispetto del termine riflessione di cui all'art. 407-bis co. 2 Cpp (e non più anche di quello relativo alla conclusione delle investigazioni contemplato dall'art. 405 co. 2 Cpp), anche là dove l'inerzia abbia riguardato l'avviso di conclusione delle indagini. Peraltro, qualora il procuratore vi proceda, il lasso temporale entro cui possono essere compiute le indagini indispensabili e formulate le richieste è esteso da trenta a novanta giorni (art. 412 co. 2 Cpp) in considerazione del fatto che l'esercizio di tale potere «può riguardare (e, di fatto, spesso riguarda) procedimenti di particolare complessità»⁸². Il che suscita dubbi ove si consideri che già l'intervallo temporale più breve era da ritenersi «un rilevante “strappo” alla regola del termine per l'esercizio dell'azione penale»⁸³ e che, soprattutto, con il d. lgs. 150/2022 l'istituto è divenuto facoltativo⁸⁴: l'opinione secondo cui quella di trenta giorni sarebbe una parentesi irragionevolmente stretta poteva avere una sua tenuta a fronte dell'obbligatorietà dell'intervento del procuratore e dell'elevato numero di procedimenti che (in potenza) avrebbero dovuto essere avvocati⁸⁵.

È stato inoltre risagomato l'art. 127 NAttCpp in tema di comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale⁸⁶, comunicazione che, rimosso ogni riferimento alla

⁸⁰ ... e, nella pratica, «inattuato». Cfr. G. Garuti, *L'efficienza del processo tra riduzione dei tempi di indagine, rimedi giurisdizionali e “nuova” regola di giudizio*, in www.archiviopenale.it, 2022, n. 3, 11.

⁸¹ In proposito, v. G. Amato, *Avocazione: la difficile “quadra” del controllo del Pg sul Pm*, in *GD* 2024, n. 13, 79.

⁸² Cfr. *Relazione illustrativa al decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., 14.

⁸³ Testualmente G. Conti, A. Macchia, *Indagini preliminari*, in *EG*, XVI, Roma 1989, 16.

⁸⁴ Infatti, la natura discrezionale dello strumento fa presumere che – come osservato da A. Cabiale, *op. cit.*, 33 – «l'attenzione verrà principalmente rivolta [...] alle esigue – e dunque maggiormente gestibili – evenienze in cui [...] la sollecitazione giudiziale non sortisca alcun effetto».

⁸⁵ In proposito, v. C. Angelillis, *L'istituto dell'avocazione: prassi applicative e questioni aperte*, in *QuestG*, 16.6.2017.

⁸⁶ Per una panoramica dei provvedimenti da comunicare al procuratore all'indomani dell'entrata in vigore del d. lgs. 150/2022 v. C. Naimoli, sub *art. 127 NAttCpp*, in *Codice di procedura penale commentato*⁶, t. IV, cit., 3442 s.

postergazione della notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis Cpp, dovrà avvenire non già con cadenza settimanale, ma mensile (con inevitabili riverberi negativi sulla celerità dei controlli effettuabili⁸⁷), e non dovrà riguardare, *va da sé*, i procedimenti in cui sia stata proposta istanza di differimento della *discovery*, almeno sino al rigetto della stessa (co. 1 lett. a).

7. A proposito degli interventi operati dal d. lgs. 150/2022 sulla fase finale delle indagini preliminari, il d. lgs. 31/2024 torna a occuparsi del nuovo parametro – la ragionevole previsione di condanna – alla luce del quale il pubblico ministero deve dirimere l'alternativa tra esercizio dell'azione penale e richiesta di archiviazione, estendendolo anche al procedimento dinanzi al giudice di pace⁸⁸. Difatti, all'interno dell'art. 17 d. lgs. 28.8.2000 n. 274, dedicato all'archiviazione, scompare ogni citazione all'ormai abrogato art. 125 NAttCpp con l'inserimento, al suo posto, di un richiamo all'art. 408 Cpp, il cui primo comma – com'è noto – sancisce l'inedito canone.

Il ritocco rappresenta un mero adeguamento alle modifiche apportate a suo tempo a livello di codice di rito. Nondimeno, esso desta perplessità nella misura in cui è stata lasciata intatta la formula di esordio dell'art. 17 che rimanda all'infondatezza della notizia di reato, riferimento che, espunto dal corpo del primo comma dell'art. 408 Cpp, è residuo unicamente nella rubrica di quest'ultima disposizione. Il risultato è l'elencazione di una serie di fattispecie di archiviazione in cui la prima – «quando la notizia di reato è infondata» – sembra essere automa rispetto alle altre, compresa quella di cui all'art. 408 Cpp.

L'errore è il frutto della scorretta formulazione della prescrizione oggetto di riforma che, sin dalla sua introduzione, accanto all'infondatezza della *notitia criminis*, menzionava espressamente l'art. 125 NAttCpp «come se fosse così individuato uno specifico caso di archiviazione, mentre, a ben vedere, tale previsione esplicita il criterio che il pubblico ministero deve seguire per valutare l'infondatezza della notizia»⁸⁹. Ne discende che l'art. 17 deve essere letto in maniera analoga a come veniva interpretato originariamente: così come il rinvio all'art. 125 NAttCpp era funzionale «a dare un contenuto» all'art. 17, di modo che la notizia di reato avrebbe dovuto essere considerata

⁸⁷ A sorprendere è che, nonostante il processo di digitalizzazione intrapreso dal rito penale negli ultimi anni, il CSM, delibera 7.2.2024, cit., 11, abbia posto l'accento sulle difficoltà delle procure generali a «ricevere e gestire una ingente mole di dati, in assenza di strutture amministrative ed informatiche all'uopo dedicate».

⁸⁸ Sulla modifica v. G. Amato, *Archiviazione: per la bontà dell'accusa vale ora la "prognosi di condanna"*, in *GD* 2024, n. 13, 63 s.

⁸⁹ Testualmente E. Marzaduri, *Procedimento penale davanti al giudice di pace*, in *Compendio di procedura penale*¹¹, a cura di M. Bargis, Milano 2023, 1221.

infondata in assenza di elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio⁹⁰, il medesimo ragionamento deve valere per il rinvio all'art. 408 Cpp, che prescrive di non esercitare l'azione penale tutte le volte in cui non sia possibile addivenire a una ragionevole previsione di condanna.

8. Il d. lgs. 31/2024 si dedica anche ai riti speciali e, nello specifico, al giudizio abbreviato e al procedimento per decreto.

Quanto al primo, si mette mano al nuovo requisito di ammissibilità dell'abbreviato condizionato che il d. lgs. 150/2022 ha introdotto nell'art. 438 co. 5 Cpp: la realizzazione di «una economia processuale», da misurare «in relazione ai prevedibili tempi dell'istruzione dibattimentale». Quest'ultimo inciso viene a essere sostituito con la formula «in relazione all'istruzione dibattimentale».

Nell'interrogarsi sul significato di tale innovazione, occorre muovere dall'intervento dell'ottobre del 2022 che, com'è noto, aveva superato il parametro previgente della compatibilità dell'integrazione probatoria con le finalità di economia processuale proprie del rito. In dottrina erano stati espressi dei dubbi circa l'effettiva portata innovativa dell'operazione⁹¹: l'impressione era che il legislatore si fosse limitato a codificare l'interpretazione dell'originaria clausola offerta dalla Corte costituzionale⁹². Il giudice delle leggi, in particolare, aveva affermato che il giudizio abbreviato andasse «posto a raffronto con l'ordinario giudizio dibattimentale, e non con il rito esclusivamente e rigorosamente limitato allo stato degli atti» e che, in questa prospettiva, il rito «si traduce[va] sempre e comunque in una considerevole economia processuale rispetto all'assunzione della prova in dibattimento»⁹³.

Al più, il pregio ascrivibile alla modifica poteva essere quello di «incentivare il ricorso all'abbreviato condizionato», sgombrando il campo da quegli indirizzi di legittimità⁹⁴ che persistevano nel far leva sull'originario requisito per rigettare l'istanza

⁹⁰ Per questa impostazione v. G. Varraso, *Il procedimento davanti al giudice di pace*, Milano 2006, 169, il quale sottolineava che il richiamo all'art. 125 NAttCpp non fosse «da sopravvalutare».

⁹¹ In questo senso, V. Cannas, *Il "nuovo" rito abbreviato: una novità apparente*, in *La riforma Cartabia. Codice penale – Codice di procedura penale – Giustizia riparativa*, cit., 377; B. Nacar, *Riforma Cartabia e riti alternativi: piccole modifiche all'insegna dell'efficienza del processo*, in *DPP* 2023, 168; P. Spagnolo, *I procedimenti speciali*, in *GI* 2023, 1197.

⁹² Il riferimento è a C. cost., 7.5.2001 n. 115, in *CP* 2001, 2603, con nota di F. Zacchè, *Nuovi poteri probatori nel rito abbreviato*.

⁹³ C. cost., 7.5.2001 n. 115, § 4.2, cit.

⁹⁴ Cfr., ad esempio, Cass. 23.10.2014 n. 6175, in *CP* 2015, 3213, in cui la domanda di audizione di un collaboratore di giustizia era stata rigettata in quanto il suo esame avrebbe coinvolto una «quantità rilevante di vicende coinvolgenti una pluralità di soggetti, [...] incompatibile con le esigenze di economia processuale proprie del procedimento speciale».

condizionata⁹⁵. In questo senso, la novella si lasciava apprezzare perché consegnava «all'interprete un parametro dai connotati più oggettivi» e, dunque, più in linea con il principio di uguaglianza⁹⁶.

È in questo contesto che deve essere valutata l'eliminazione del richiamo ai «prevedibili tempi» dell'istruttoria. La rimozione di tale lemma potrebbe permettere al giudice, in sede di vaglio della richiesta, di prendere in considerazione fattori diversi dal tempo in senso stretto, come quelli più prettamente organizzativi (si pensi, a titolo esemplificativo, alla citazione di tutte le fonti dichiarative e agli adempimenti necessari ad assicurare la pubblicità dell'udienza, specie se svolta a distanza). È quanto si ricava dalla relazione illustrativa, da cui si apprende l'intento di «dare maggiore effettività all'istituto, prevedendo che il giudice debba valutare l'economia processuale della scelta del rito rispetto alla maggiore complessità del dibattimento, e non solo, dunque, rispetto ai “prevedibili tempi” dell'istruzione»⁹⁷. Da queste notazioni, peraltro, sembra evincersi il proposito dei *conditores* di includere nel controllo del giudice dell'udienza preliminare tutte le sottofasi di cui si compone il dibattimento e, dunque, non soltanto l'istruzione, a cui invece l'art. 438 co. 5 Cpp continua a fare esclusivo riferimento.

Quanto all'impatto di questa ennesima apertura delle maglie del rito abbreviato “complesso”, se per un verso vi è la possibilità che esso guadagni ancor più «terreno non solo rispetto al dibattimento, ma anche rispetto alla sua forma ‘semplice’»⁹⁸, con

⁹⁵ Cfr. M. Gialuz, *Per un processo più efficiente e giusto*, cit., 53. Al riguardo, v. anche S. Quattrocchio, A. Cabiale, *Un filtro più potente precede un bivio più netto: nuove possibili prospettive di equilibrio tra udienza preliminare, riti speciali e giudizio nel quadro della riforma Cartabia*, in *giustiziainsieme.it*, 9.1.2023, ad avviso dei quali l'«accesso al giudizio abbreviato ‘condizionato’ risulta [...] molto facilitato».

⁹⁶ Così F. Zacché, *I riti alternativi nella legge delega e l'obiettivo giustizia -25%*, in *La riforma Cartabia del processo penale*, cit., 202. A proposito di uguaglianza, si noti però che il presupposto di nuovo conio lasciava aperto l'interrogativo circa la misura da seguire nell'effettuare la prognosi relativa ai prevedibili tempi dell'istruttoria dibattimentale: si sarebbe dovuto guardare alle statistiche relative alla durata media dei giudizi o si sarebbe dovuto effettuare una valutazione in astratto? Sul punto v. M.L. Di Bitonto, *Il procedimento per decreto e il giudizio abbreviato fra passato e presente*, in *CP 2023*, 1825. Sempre in tema di disparità di trattamento, stavolta derivante dalla circostanza che le indagini si siano sostanziate nell'assunzione di informazioni ovvero nell'acquisizione di documenti, v. le riflessioni di V. Maffeo, *Efficienza e deflazione processuale nella riforma dei procedimenti speciali (legge n. 134 del 2021 e d. lgs. n. 150 del 2022)*, in *CP 2023*, 39.

⁹⁷ Cfr. *Relazione illustrativa al decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., 27.

⁹⁸ Così, ancora, S. Quattrocchio, A. Cabiale, *op. cit.* In proposito, v. altresì le riflessioni di A. Barazzetta, *Le modifiche al giudizio abbreviato*, in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, cit., 724, il quale evidenzia che l'abbreviato condizionato si sta trasformando a sua volta in un «diritto potestativo assoluto dell'imputato». Tale lettura è suffragata dal CSM, delibera 7.2.2024, cit., 17, dove si sottolinea come, a seguito della modifica, «appa[ia] scontata [...] l'ammissione al rito abbreviato, atteso che anche una integrazione probatoria assai complessa, laddove assistita dal requisito della sua necessità “ai fini del decidere” – impedendo lo svolgersi di una ulteriore fase processuale, appunto quella dibattimentale –, risulterebbe sempre idonea a determinare una economia processuale».

inevitabili riverberi negativi in termini di tenuta del sistema⁹⁹; per l'altro non si possono sottacere i dubbi «circa l'effettiva incisività di interventi che ridefiniscono presupposti e condizioni di accesso a un determinato *iter* procedimentale [...] quando l'opzione economicamente utile non si riflette come tale sulla fase affidata in gestione a chi questa determinazione è chiamato ad assumere»¹⁰⁰.

Ancora in tema di giudizio abbreviato e, nello specifico, di riduzione di un sesto della pena in ipotesi di mancata impugnazione della sentenza di condanna ex art. 442 co. 2-*bis* Cpp, si segnala l'attribuzione al giudice dell'esecuzione del potere di applicare lo sconto d'ufficio (art. 676 co. 3-*bis* Cpp)¹⁰¹. Alla luce della semplicità dell'operazione e del carattere obbligatorio della diminuzione, l'innovazione è senz'altro apprezzabile soprattutto sul piano efficienza. Infatti, sotto il vigore del primo comma dell'art. 676 Cpp, come risultante dal d. lgs. 150/2022, il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto attivarsi *motu proprio*, in quanto, in assenza di un'apposita clausola derogatoria, il relativo procedimento postula, come regola, l'impulso di parte¹⁰².

Rimane invece ancora aperta la questione concernente l'eventualità che, per effetto della riduzione di un sesto, la pena sia diminuita a tal punto da permettere l'applicazione di una sanzione sostitutiva. Allo stato, parrebbe che gli adempimenti di cui all'art. 545-*bis* Cpp gravino proprio sul giudice dell'esecuzione¹⁰³.

Volgendo lo sguardo al procedimento per decreto, il d. lgs. 31/2024 interviene sulla facoltà dell'imputato, raggiunto da un provvedimento applicativo della pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, di domandare la "trasformazione" di quest'ultima in lavoro di pubblica utilità sostitutivo. A proposito di tale diritto, il co. 1-*ter* dell'art. 459 Cpp, introdotto dal d. lgs. 150/2022, contemplava la possibilità di esercitarlo unicamente «senza formulare l'atto di opposizione», con la precisazione che, ove il giudice avesse rigettato la richiesta, si sarebbe dovuto proseguire con le forme del giudizio immediato.

⁹⁹ Critica, sul punto, anche l'opinione di A. Sanna, *Una riscrittura dei procedimenti speciali in cui contano i raccordi con il piano sostanziale*, in *Riassetto della pena*, cit., 180, a parere della quale «[c]omplice l'apertura ad attività istruttorie anche complesse, lo schema comporta un risicato risparmio di tempi e risorse rispetto al giudizio ordinario».

¹⁰⁰ Testualmente F. Siracusano, *La giustizia negoziata fra appannamenti modellistici e derive valoriali*, in *Forme, riforme e valori*, cit., 358 s., secondo il quale la c.d. "Commissione Lattanzi", nell'attribuire al giudice del dibattimento la decisione sull'ammissione all'abbreviato condizionato, aveva colto nel segno.

¹⁰¹ Al riguardo, v. R. Bricchetti, *Abbreviato: sconto anche d'ufficio se la sentenza non viene impugnata*, in *GD* 2024, n. 13, 99.

¹⁰² Sul punto v. V. Cannas, *op. cit.*, 380; V. Maffeo, *op. cit.*, 42; F. Marchetti, *Nuovi incentivi premiali nella disciplina del giudizio abbreviato e del rito monitorio: riflessioni in vista dell'esercizio della delega*, in *SP* 2022, n. 2, 76.

¹⁰³ Pone la questione «se il giudice dell'esecuzione possa farsi carico degli incombenti che l'art. 545-*bis* c.p.p. riserva al giudice della cognizione», V. Maffeo, *op. cit.*, 42.

L'opzione legislativa era stata sottoposta a critica nella misura in cui, in ipotesi di mancata adesione all'istanza del prevenuto, si sarebbe comunque dovuto svolgere il dibattimento, con inevitabili riverberi negativi sul piano dell'economia processuale. Sarebbe stato dunque più opportuno mantenere fermo il decreto penale di condanna, anche per persuadere l'imputato ad accettarlo senza timori derivanti dalla possibile celebrazione del giudizio¹⁰⁴.

Conscio di tali criticità, il decreto di recente emanazione, interpolando la citata disposizione, stabilisce che, in caso di respingimento della domanda di concessione del lavoro di pubblica utilità, il giudice «dichiara esecutivo il decreto», a meno che «congiuntamente o successivamente» l'imputato faccia pervenire il proprio dissenso. Difatti, oltre a escludere l'instaurazione del giudizio immediato e ad assicurare la stabilità del decreto, il legislatore ha altresì sancito la compatibilità tra l'istanza di sostituzione della pena detentiva e la formulazione dell'opposizione, con la conseguenza che, «se la richiesta [...] è rigettata, il giudice provvede sull'opposizione ai sensi dell'art. 464 c.p.p.»¹⁰⁵.

Va da sé che una simile apertura può rappresentare una *chance* particolarmente allettante nella prospettiva dell'accusato, il quale verrà a trovarsi di fronte alla "ghiotta" alternativa tra la richiesta di sostituzione senza opposizione, che, se rigettata, gli consente di godere dei benefici propri del rito monitorio, e la richiesta di sostituzione con opposizione, che, se non accolta, gli permette di accedere a uno dei procedimenti speciali di cui può essere fatta domanda "contestando" il decreto¹⁰⁶.

¹⁰⁴ Per queste considerazioni v. E. Bonesu, *Novità in tema di decreto penale di condanna*, in *La riforma Cartabia. Codice penale – Codice di procedura penale – Giustizia riparativa*, cit., 434 s., nonché P. Corvi, *Rito monitorio e giudizio immediato: le novità introdotte dalla riforma Cartabia*, in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, cit., 772. In parte diversa è la posizione di M.L. Di Bitonto, *op. cit.*, 1815, a parere della quale «[a] motivare un esito così drastico e, forse, antieconomico pare esservi l'esigenza di responsabilizzare l'imputato che ha presentato la richiesta»: «la prevista instaurazione del giudizio immediato, in caso di inosservanza del termine di 60 giorni per la presentazione della dichiarazione di disponibilità dell'ente o dell'associazione presso cui svolgere il lavoro di pubblica utilità e del programma dell'ufficio di esecuzione penale esterna [...] ha il senso di minacciare della perdita di ogni beneficio premiale l'imputato, al fine di responsabilizzarlo in ordine alla serietà della sua richiesta».

¹⁰⁵ Cfr. *Relazione illustrativa al decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., 29.

¹⁰⁶ Una simile apertura – come affermato da A. Sanna, *Una riscrittura dei procedimenti speciali*, cit., 195 – dovrebbe ulteriormente «contribuire ad interrompere la parabola declinante del rito monitorio».

9. Il d. lgs. 31/2024, poi, si occupa dell'udienza predibattimentale¹⁰⁷, la cui natura "bifronte"¹⁰⁸ – frutto dell'intersezione di talune caratteristiche tipiche dell'udienza preliminare¹⁰⁹, da un lato, e della prima udienza di comparizione dibattimentale, dall'altro – ha indotto il legislatore a immettere nella trama codicistica due chiarimenti in tema di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare e di deposito della sentenza conclusiva del nuovo segmento procedurale¹¹⁰.

Il primo intervento è volto a valorizzare i connotati dibattimentali dell'udienza: in base alla neo-introdotta lett. *b-bis* dell'art. 304 Cpp, i termini di cui all'art. 303 Cpp sono sospesi nelle stesse ipotesi di cui alle precedenti lett. *a* e *b*, dedicate al rinvio, per l'appunto, del dibattimento causato dall'impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero dalla mancata partecipazione del legale dell'accusato.

L'innovazione, volta a ovviare ai possibili *misunderstanding* derivanti dall'impiego del lemma "predibattimentale" a fronte del riferimento al «dibattimento» contenuto nelle citate lett. *a* e *b*, benché per certi versi superflua in considerazione della collocazione sistematica dell'art. 554-*bis* Cpp¹¹¹, ha una sua logica.

Difatti, occorre ricordare che la casistica di cui all'art. 304 Cpp costituisce una deroga rispetto alle regole concernenti la durata massima della custodia cautelare e, dunque, ha natura tassativa¹¹². Senza una precisa integrazione della disposizione, si sarebbe allora corso il rischio di escludere irragionevolmente dal campo di applicazione dell'art. 304 Cpp una porzione del processo deputata allo svolgimento di attività che, se si fosse proceduto secondo le scansioni ordinarie, avrebbero trovato cittadinanza nel dibattimento vero e proprio e che, nel rito a citazione diretta anteriforma, si sarebbero collocate proprio in tale sede (si pensi alla verifica circa la regolare costituzione delle parti e alla formulazione di questioni preliminari).

¹⁰⁷ Per un primo commento alle novità in materia, v. A. Natalini, *Le scadenze di fase sono sospese se la predibattimentale è rinviata*, in *GD* 2024, n. 13, 103.

¹⁰⁸ Impiegano il termine «ibrida» nel riferirsi, rispettivamente, alla natura e alla disciplina dell'udienza in questione F. D'Alessio, *La nuova udienza predibattimentale nel rito monocratico*, in *La riforma Cartabia. Codice penale – Codice di procedura penale – Giustizia riparativa*, cit., 529 e B. Piattoli, *Udienza predibattimentale nei procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica tra l'obiettivo di una più ordinata sequenza procedimentale e la funzione di tutela delle garanzie*, in www.la legislazione penale.eu, 5.1.2022, 11.

¹⁰⁹ Utilizza l'espressione «"mini udienza preliminare"» nel riferirsi all'istituto in questione, E. Marzaduri, *La riforma Cartabia e la ricerca di efficaci filtri predibattimentali: effetti deflativi e riflessi sugli equilibri complessivi del processo penale*, in www.la legislazione penale.eu, 25.1.2022, 22.

¹¹⁰ Per una prima ricostruzione delle modifiche in questione v. A. Marandola, *Prime questioni in tema di udienza predibattimentale*, in penaledp.it, 22.12.2023, 3.

¹¹¹ Come si apprende dalla *Relazione illustrativa al decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., 31, di ciò i conditores erano ben consapevoli.

¹¹² Affermano la tassatività del catalogo di cui alla disposizione in esame P. Tonini, C. Conti, *Manuale di procedura penale*²⁴, Milano 2023, 519.

La seconda modifica, invece, guarda all'inedita udienza nella sua veste di «*filtro intraneo*»¹¹³ delle imputazioni e, in particolare, attiene alla sentenza di non luogo a procedere che ne costituisce uno degli esiti. Agendo sul primo comma dell'art. 554-ter Cpp, il Governo specifica che a tale pronuncia debba applicarsi, in quanto compatibile, l'art. 424 co. 2, 3, e 4 Cpp relativo alle tempistiche di deposito.

Nel silenzio della disposizione sul punto, vi era chi aveva affermato che la motivazione avrebbe dovuto essere contestuale, con inevitabili ripercussioni negative sul giudicante, chiamato a svolgere un vaglio spesso complesso¹¹⁴; e chi, al contrario, riteneva applicabili le regole previste dall'art. 544 Cpp per la sentenza dibattimentale¹¹⁵, con «l'illogica conseguenza per cui, per motivare il non luogo a procedere in rapporto a reati di maggiore gravità, il giudice dell'udienza preliminare [avrebbe] frui[to] di un tempo più ridotto»¹¹⁶.

Alla luce delle perplessità suscitate da entrambe le opzioni ermeneutiche, la soluzione adottata dal d. lgs. 31/2024 di rinviare ai parametri relativi all'udienza preliminare appare senz'altro la più equilibrata.

10. Anche la giustizia riparativa è stata coinvolta dal restauro della riforma Cartabia realizzato dal d. lgs. 31/2024.

Al riguardo, il legislatore ha innanzitutto messo mano agli oneri informativi previsti a favore dei futuri protagonisti del percorso riparativo. In questa direzione, si interviene sul giudizio immediato e sul decreto che lo instaura inserendo, nel tessuto dell'art. 456 Cpp, il co. 2-bis, che prescrive di avvertire l'imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. La disposizione in questione, infatti, era l'unica, tra quelle disciplinanti gli atti di *vocatio in iudicium*, a difettare di una siffatta informativa¹¹⁷. Nondimeno, l'art. 456 Cpp esordisce con un richiamo all'art. 429 co. 1 Cpp, che, alla lett. d-bis, non soltanto contempla la comunicazione, ma la indirizza sia

¹¹³ Utilizza efficacemente tale formula, ad indicare che la selezione è svolta da un «giudice appartenente allo stesso ufficio giudiziario cui spetta decidere sul merito», E. Amodio, *Filtro «intraneo» e filtro «estraneo» nella nuova disciplina del controllo per il rinvio a giudizio*, in CP 2022, 19.

¹¹⁴ In proposito, v. M. Daniele, *L'udienza predibattimentale: una sfida per i tribunali*, in www.sistemapenale.it, 9.1.2023, 6. Sposa la tesi della contestualità della motivazione S. Renzetti, *L'udienza preliminare ridisegnata e la nuova udienza di comparizione predibattimentale*, in *Riassetto della penalità*, cit., 168.

¹¹⁵ In questo senso, F. Lombardi, *L'udienza predibattimentale nella Riforma "Cartabia": uno schema operativo con alcuni spunti di riflessioni*, in www.giurisprudenzapenale.com, 2022, n. 12, 12.

¹¹⁶ Così M. Daniele, *op. cit.*, 6.

¹¹⁷ In proposito, criticamente, S. Del Popolo, *Decreto di giudizio immediato e mancato avviso all'imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa: tra dimenticanze del legislatore, profili di illegittimità costituzionale e necessità di un'interpretazione costituzionalmente orientata*, in www.giurisprudenzapenale.com, 2023, n. 5.

al prevenuto, sia alla persona offesa, la quale è stata invece ignorata dalla modifica in commento. Ebbene, un simile richiamo avrebbe di per se stesso potuto consentire di ovviare alla “lacuna” che il d. lgs. 31/2024 ha scelto invece di colmare con una previsione *ad hoc*.

Inoltre, si è del tutto correttamente eliminato l’erroneo riferimento all’indagato quale soggetto destinatario, unitamente alla persona offesa, dell’informazione circa la facoltà di accedere alla *restorative justice* contenuta nell’avviso relativo alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero (art. 408 co. 3 Cpp): l’indagato, infatti, non ha diritto a esserne notiziato¹¹⁸.

Infine, il d. lgs. 31/2024 ha rivisitato la disciplina relativa alla sospensione del processo ai fini dello svolgimento del programma di giustizia riparativa là dove si proceda per reati procedibili a querela sottoposta a remissione.

Com’è noto, rispetto a tali fattispecie (e a differenza di tutte le altre) il paradigma riparativo diviene «una modalità realmente alternativa alla giustizia tradizionale o contenziosa»¹¹⁹, dal momento che, in base all’art. 152 co. 3 n. 2 Cp, si ha remissione tacita «quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo». In altre parole, il legame «tra giustizia riparativa e procedimento penale» si apprezza «in via del tutto prevalente, [in relazione a] i reati procedibili a querela, rispetto ai quali possono prodursi i maggiori effetti in termini di deprocessualizzazione e, finanche, di deproceduralizzazione penale»¹²⁰. Tanto è vero che, in questo caso, si parla efficacemente di «“giustizia riparativa autonomamente deflattiva”»¹²¹.

Ed è proprio «per consentire lo svolgimento di un programma riparativo» che il legislatore, in tali ipotesi, ammette eccezionalmente una stasi – seppur temporanea (di durata non eccedente i centottanta giorni) – del procedimento, una stasi «compensa[ta]» dai «significativi effetti deflativi» che possono derivare dalla proficua esecuzione del percorso¹²².

¹¹⁸ Con riguardo a tale svista, v. M. Gialuz, *Per un processo più efficiente e giusto*, cit., 16.

¹¹⁹ Cfr. *Relazione illustrativa al decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134*, cit., 407.

¹²⁰ In questi termini, M. Pisati, *Procedibilità a querela: profili processuali*, in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, cit., 215, ad avviso del quale il rapporto tra regime di procedibilità e giustizia riparativa è il segno della «ancora troppo timida apertura del legislatore alle logiche *restorative*».

¹²¹ ... da tenere ben distinta, da un lato, dalla «“giustizia riparativa che contribuisce alla deflazione”» unitamente ad altri istituti come la particolare tenuità del fatto e alla messa alla prova; e, dall’altro, dalla «“giustizia riparativa mitigatoria”», che può condurre all’attenuazione della pena. Per tali considerazioni v. E. Mattevi, *Giustizia riparativa e sistema penale: prove di dialogo*, in *Forme, riforme e valori*, cit., 415.

¹²² Le citazioni testuali appartengono ad A. Presutti, *Aspettative e ambizioni del paradigma riparativo codificato*, in *www.sistemapenale.it*, 14.11.2022.

Ebbene, l'esecutivo ha inteso mettere mano al meccanismo sospensivo in questione intervenendo sul «principale riferimento codicistico»¹²³ in materia, ovvero sia l'art. 129-bis Cpp, in cui, oltre alla integrale sostituzione del co. 4, sono stati aggiunti i co. 4-bis e 4-ter.

Il quarto comma è adesso esclusivamente dedicato alla fase processuale, in cui il giudice funzionalmente competente, previa richiesta dell'imputato, può disporre la sospensione per «consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa». Nel periodo di inerzia, secondo un modello tipico di quegli istituti che implicano l'apertura di una parentesi all'interno del procedimento, «il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili».

Il comma 4-bis, invece, attiene all'evenienza in cui ci si collochi nel corso delle indagini preliminari, prima dell'esercizio dell'azione penale, ma pur sempre successivamente alla notifica dell'avviso ex art. 415-bis Cpp¹²⁴. In questo contesto, sulla domanda di sospensione «provvede il giudice per le indagini preliminari, sentito il pubblico ministero»¹²⁵. Si tratta di una puntualizzazione senz'altro opportuna, dal momento che, per quanto l'originaria versione del co. 4 dell'art. 129-bis Cpp si riferisse al giudice quale soggetto deputato a vagliare l'istanza, il co. 3 prevedeva (e peraltro continua a farlo) che, in sede investigativa, l'invio al centro per la giustizia riparativa dovesse essere disposto dall'organo dell'accusa¹²⁶. E che il compito spettasse a quest'ultimo era desumibile dal fatto che l'art. 45-ter NAttCp, teso a «individua[re] il giudice competente in ordine all'accesso alla giustizia riparativa» «per evitare qualsiasi dubbio interpretativo con riguardo ai momenti di passaggio»¹²⁷, non contemplava né contempla tuttora alcuna «anticipazione dell'intervento giurisdizionale in uno stadio precedente l'esercizio dell'azione» penale¹²⁸.

Infine, con l'obiettivo «di evitare utilizzi strumentali» della giustizia riparativa¹²⁹, il co. 4-ter specifica che, durante il periodo di “stallo”, sono sospesi il corso della

¹²³ Testualmente L. Parlato, *La giustizia riparativa: i nuovi e molteplici incroci con il rito penale*, in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, cit., 288.

¹²⁴ «Ciò in quanto» – come sottolineato da A. Ciavola, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie*, in *PPG 2023*, Fascicolo straordinario - Accertamento penale e giustizia riparativa, 54 – «solo la sussistenza di elementi per formulare una ragionevole previsione di condanna giustificherà un eventuale impiego di risorse ulteriori da parte dei Centri di Giustizia riparativa».

¹²⁵ La modifica conferma «il ruolo del giudice quale “registra” del percorso riparativo». Così F. Fiorentin, *Quella “colpa” della restorative justice bollata dalla visione “reocentrica”*, in *GD 2024*, n. 13, 110.

¹²⁶ Difatti, A. Ciavola, *op. cit.*, 54 evidenziava che, «se si vuole rimanere coerenti con quanto previsto dalla norma al comma 3, in fase di indagini l'invio dovrebbe essere disposto dal pubblico ministero».

¹²⁷ Cfr. *Relazione illustrativa al decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134*, cit., 411.

¹²⁸ In questi termini, O. Mazza, sub art. 129-bis Cpp, in *Codice di procedura penale commentato*⁶, t. I, cit., 1975.

¹²⁹ Si veda M. Galli, *Tra binario riparativo e binario punitivo: i nuovi tracciati della giustizia penale dopo la riforma*

prescrizione, i termini di cui all'art. 344-bis Cpp, nonché quelli di durata massima della custodia cautelare. Invero, tali effetti erano già ricavabili dalla vecchia formulazione del co. 4 dell'art. 129-bis, a mente del quale si sarebbero dovute osservare «le disposizioni dell'articolo 159, primo comma, numero 3), primo periodo, del codice penale, e dell'articolo 344 bis, commi 6 e 8, nonché, in quanto compatibili, dell'articolo 304». Nondimeno, il dettato del comma di nuovo conio, oltre a risultare di più agevole lettura in virtù dell'eliminazione di quei faticosi rinvii a disposizioni collocate ora nel codice penale, ora nel codice di rito, appare più puntuale a proposito della sospensione dei termini di custodia in carcere.

All'indomani della riforma, in dottrina non si era mancato di criticare la tecnica impiegata dal legislatore¹³⁰ che, rimandando all'art. 304 Cpp in quanto compatibile, aveva omesso di considerare il carattere tassativo delle ipotesi ivi contemplate¹³¹, peraltro ritagliate su specifiche evenienze procedurali. Sarebbe stato opportuno, semmai, ampliare l'elenco dei casi di sospensione di cui al co. 1 dell'art. 304 Cpp, come del resto lo stesso d. lgs. 150/2022 aveva fatto mediante la previsione di una specifica fattispecie di sospensione dei termini di custodia (art. 304 co. 1 lett. c-ter Cpp) nel periodo di stasi del processo che, ai sensi del primo comma dell'art. 545-bis Cpp, ha luogo tra la lettura del dispositivo della sentenza e l'udienza fissata per la decisione sulla sostituzione della pena detentiva.

Al contrario di quanto si è constatato con riferimento all'udienza predibattimentale¹³², nella materia *de qua* il d. lgs. 31/2024 non ha scelto questa strada – che sarebbe stata comunque preferibile –, ma ha deciso di intervenire sul corpo dell'art. 129-bis con una disposizione *ad hoc* in base alla quale, per l'appunto, nella parentesi aperta per favorire lo svolgimento del programma riparativo, i termini di durata massima di cui all'art. 303 Cpp sono sospesi dal giudice. Tale *modus procedendi* ha costretto il legislatore a puntualizzare che l'ordinanza sospensiva è appellabile ex art. 310 Cpp e gli ha imposto, altresì, di specificare l'applicabilità dell'art. 304 co. 6 Cpp in punto di durata massima della custodia al netto dei periodi di sospensione, tutte precisazioni che sarebbero state superflue ove si fosse agito sul corpo del primo comma dell'art. 304 Cpp.

“Cartabia”, in *Riassetto della penalità*, cit., 283, nota 44.

¹³⁰ Si veda M. Gialuz, *Per un processo più efficiente e giusto*, cit., 20, ad avviso del quale «sarebbe stato meglio prevedere un intervento sulla norma dell'art. 304 c.p.p. che lo rend[esse] applicabile anche in fase di indagini».

¹³¹ Sul punto v. anche *supra*, § 9.

¹³² Cfr. *supra*, § 9.

11. A chiusura della novella si pone una disposizione transitoria – quella contenuta all'art. 10 d. lgs. 31/2024 – concernente la presentazione dell'atto di impugnazione da parte del procuratore generale presso la Corte di appello¹³³. La norma tenta di ovviare agli inconvenienti derivanti dalla fin troppo repentina abrogazione degli artt. 582 co. 2 e 583 Cpp, a cui non ha corrisposto, quantomeno in un primo momento, l'adozione di una disciplina suppletiva a cui fare riferimento in attesa dell'entrata a regime del processo penale telematico¹³⁴ e, in particolare, del nuovo art. 582 Cpp¹³⁵.

Com'è noto, il vuoto normativo era stato colmato dal d.l. 31.10.2022 n. 162, convertito con modificazioni dalla l. 30.12.2022 n. 199, che aveva dettato una disciplina utile a consentire alle parti private e ai loro difensori di “superare indenni” la fase di transizione¹³⁶. Sennonché, il rimedio approntato dal legislatore non teneva in adeguata considerazione la peculiare posizione del procuratore generale presso la corte d'appello, il quale non poteva contare sullo strumento della posta elettronica certificata¹³⁷ e avrebbe avuto difficoltà, per evidenti ragioni logistiche, ad avvalersi del deposito analogico presso la cancelleria del giudice del provvedimento impugnato¹³⁸. Rimaneva la (disfunzionale) *chance*, ammessa dallo stesso art. 582 co. 1 Cpp, «della

¹³³ Al riguardo, v. il commento di C. Minnella, *Con il Pg che deposita in appello superato il deficit d'assenza del Pdp*, in *GD* 2024, n. 13, 120.

¹³⁴ Com'è noto, ai sensi dell'art. 87 d. lgs. 150/2022, l'entrata in vigore del PPT era stata subordinata all'emanazione, entro il 31.12.2023, di appositi provvedimenti ministeriali (a proposito delle ragioni poste a fondamento del differimento cfr. B. Galgani, *Il processo penale telematico*, in *DPP* 2023, 114 s.). In ottemperanza a tale previsione, è stato adottato il d.m. 29.12.2023 n. 217, che ha rinviato ulteriormente la completa attuazione della riforma. Per quanto concerne, in particolare, il deposito degli atti di appello, la disposizione che rileva è rappresentata dall'art. 3 co. 4 lett. a d.m. 217/2023, secondo cui il deposito presso il tribunale «di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche» «a decorrere dal 1° gennaio 2025». Per una puntuale ricognizione delle tempistiche delineate dal decreto ministeriale v. D. Curtotti, W. Nocerino, *La transizione digitale del processo penale rimane incompiuta: una panoramica sullo stato dell'arte a margine del d.m. 217/2023*, in *www.la legislazione penale.eu*, 12.3.2024, 35 ss.

¹³⁵ ... in base al cui primo comma, una volta vigente, «il deposito telematico [...] diverrà così il sistema ordinario di presentazione dell'impugnazione». Così M. Ceresa-Gastaldo, *L'impugnazione inammissibile tra selezioni arbitrarie e vuoti formalismi*, in *L'ennesima riforma delle impugnazioni fra aspettative deluse e profili controversi*, a cura di M. Bargis, H. Belluta, Torino 2023, 28.

¹³⁶ In relazione a tali interventi normativi, dallo specifico angolo visuale delle impugnazioni, v., tra gli altri, G. Biondi, *Il giudizio di appello penale dopo la “riforma Cartabia” (e dopo il d.l. n. 162/2022, convertito, con modifiche, dalla Legge 30 dicembre 2022, n. 199): appendice di aggiornamento*, in *www.giurisprudenzapenale.com*, 2023, n. 1, 2 ss.; E.N. La Rocca, A. Mangiaracina, *Le impugnazioni ordinarie: tra “efficienza” e snellimento*, in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, cit., 854 ss.; A. Marandola, L. Eusebi, M. Pelissero, *Entrata in vigore, regime transitorio e differimento della riforma*, in *DPP* 2023, 7.

¹³⁷ ... messo a disposizione dei soli difensori dall'art. 87-bis d. lgs. 150/2022.

¹³⁸ ... deposito analogico previsto dal primo comma dell'art. 582 Cpp nella versione anteriore alla riforma e la cui vigenza era stata prorogata dall'art. 87 d. lgs. 150/2022.

consegna del plico contenente l'atto di impugnazione ad opera di un conducente di automezzi speciali delegato al deposito»¹³⁹.

È pertanto da condividere l'attribuzione al procuratore generale della facoltà di depositare l'impugnazione presso la cancelleria della corte d'appello e di istituire un meccanismo di comunicazione tra quest'ultima, il giudice di primo grado e le parti teso, per un verso, a informare i vari soggetti interessati del deposito dell'atto e, per l'altro, alla trasmissione al giudice di seconda istanza del fascicolo dibattimentale e della pronuncia contro cui è stato interposto gravame.

¹³⁹ Cfr. *Relazione illustrativa al decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, 46.